



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2018 (punto N 15)

Delibera N 964 del 27-08-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Massimo TADDEI

Oggetto

quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della mobilità agli ATC toscani

Presenti

ENRICO ROSSI
CRISTINA GRIECO

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI

FEDERICA FRATONI

Assenti

VINCENZO
CECCARELLI
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’articolo 13 ter;

Visto il comma 4 dell’articolo 13ter della l.r. 3/1994 che prevede che i Comitati di gestione decidono le quote di iscrizione agli ATC nel rispetto degli importi minimi e massimi definiti con deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto di stabilire che la quota di iscrizione agli ATC toscani debba essere determinata dai Comitati di gestione tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 05 settembre 2017, n. 48/R;

Considerato quanto stabilito all’art. 9 del predetto DPGR 48/R/2017;

Ritenuto di stabilire in Euro 15,00 la somma che i cacciatori residenti in Toscana devono pagare per l’acquisto del pacchetto di cinque giornate, previsto al suddetto art. 9 comma 2 del DPGR 48/R/2017, mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato a “Regione Toscana” – Mobilità venatoria Toscana o mediante bonifico avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688;

Considerato quanto stabilito all’articolo 11 del DPGR 48/R/2017 in merito alla “*Mobilità dei cacciatori non residenti in Toscana*”;

Ritenuto opportuno consentire anche ai cacciatori aventi la residenza anagrafica in Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità con la Regione Toscana, l’accesso giornaliero in ogni ATC toscano fino a 10 cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità avendo tenuto conto delle esigenze di programmazione;

Considerato opportuno individuare in euro 150,00 la quota di iscrizione per usufruire della mobilità venatoria da parte dei cacciatori aventi la residenza anagrafica in Regioni che non hanno sottoscritto accordi di reciprocità e non sono iscritti ad alcun ATC toscano;

Considerato altresì che la quota di iscrizione per la mobilità venatoria per i cacciatori provenienti dalle Regioni con le quali sono stati stipulati accordi di reciprocità è fissata da specifica delibera annuale della Giunta regionale;

Dato atto che tutte le informazioni inerenti l’esercizio venatorio in mobilità in Toscana e l’utilizzo del sistema regionale di prenotazione venatoria sono disponibili sulla pagina web: <http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

Considerato che, in base all’art. 5, comma 1 del DPGR 48/R/2017, i cacciatori aventi la residenza anagrafica in Toscana si possono iscrivere ad un ATC toscano, e in base all’art. 6, comma 1 dello stesso DPGR, possono iscriversi ad ulteriori ATC toscani; in entrambi i casi i cacciatori possono usufruire della caccia in mobilità di cui all’art. 9, comma 1 del DPGR 48/R/2017;

Considerato che, in base all'art. 8, comma 1 del DPGR 48/R/2017 “I cacciatori provenienti da altre Regioni possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria Regione. Possono in ogni caso chiedere l’iscrizione ad un ATC toscano non di residenza venatoria.”;

Considerato infine che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 1 e dall’art. 11, commi 1 e 2 del DPGR 48/R/2017:

- i cacciatori aventi la residenza anagrafica fuori Regione e iscritti ad un ATC toscano come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata, possono usufruire della caccia in mobilità di cui al comma 1 dell’articolo 9;
- i cacciatori aventi la residenza anagrafica fuori Regione e iscritti ad un ATC toscano non di residenza venatoria, possono iscriversi ad un solo ATC Toscano e, in questo caso, non possono esercitare la caccia in mobilità salvo l’ipotesi di caccia al cinghiale in braccata;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di stabilire che la quota di iscrizione agli ATC toscani debba essere determinata dai Comitati di gestione tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

2. di stabilire, altresì, che:

a) i cacciatori residenti anagraficamente in Toscana possono acquistare il pacchetto di 5 giornate di cui all’articolo 9, comma 2 del DPGR 48/R/2017 previo pagamento di Euro 15,00 da versare con le modalità indicate in premessa, ed utilizzare le giornate acquistate previa prenotazione secondo le modalità indicate nella pagina web: <http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

b) i cacciatori aventi la residenza anagrafica in Regioni con le quali non sono stipulati accordi di reciprocità e non iscritti ad alcun ATC toscano, possono usufruire della mobilità venatoria di cui al comma 1 dell’art. 11 del DPGR 48/R/2017 pagando una quota di iscrizione pari a euro 150,00 da versare mediante versamento sul conto corrente postale n. 91504688 intestato a Regione Toscana, causale “Mobilità venatoria Toscana” o mediante bonifico, con stessa causale, avvalendosi del seguente codice IBAN: IT97M0760102800000091504688; la giornata di caccia è prenotabile secondo le modalità indicate nella pagina web:

<http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>;

c) i cacciatori provenienti dalle Regioni che hanno stipulato accordi di reciprocità con la Regione Toscana fruiscono della mobilità e possono esercitare l’attività venatoria secondo quanto stabilito negli specifici accordi annuali approvati dalla Giunta Regionale;

3. di stabilire in numero di 10 il numero massimo giornaliero di cacciatori provenienti da Regioni che non hanno stipulato accordi di reciprocità che possono accedere in mobilità in ogni ATC della Toscana per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento;

4. di precisare ulteriormente che in base all'art. 8, comma 1 del DPGR 48/R/2017 i cacciatori aventi la residenza anagrafica fuori Regione possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria e che solo nel caso di iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria, o nel caso della caccia al cinghiale in braccata, possono usufruire della caccia in mobilità, in base all'art. 11, comma 1 e 2 del DPGR 48/R/2017;

5. di specificare altresì che i cacciatori aventi la residenza anagrafica fuori Regione e iscritti ad un ATC toscano non di residenza venatoria, possono iscriversi ad un solo ATC Toscano (art. 8 comma

1 del DPGR 48/R/2017); in questo caso non possono esercitare la caccia in mobilità salvo l'ipotesi di caccia al cinghiale in braccata (art. 11 comma 2 del DPGR 48/r/2017);

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI